

VAL CAVALLINA SERVIZI SRL

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI,
FORNITURE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE
ALLE SOGLIE COMUNITARIE AI SENSI DELL’ART. 50 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 N. 36**

Approvato con Determina dell’Amministratore Unico n.8 in data 13/05/2026

INDICE

Premesse

PARTE I – AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, DISPOSIZIONI COMUNI ED ESCLUSIONI

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Finalità

Articolo 2 – Programmazione

Articolo 3 – Ambito di applicazione

Articolo 4 – Responsabile unico di Progetto

Articolo 5 – Forme di acquisizione ed affidamento

Articolo 6 – Soglie e divieti di frazionamento

Articolo 7 – Determinazione del base d'asta

Articolo 8 – Revisione dei prezzi

Articolo 9 – Mercato elettronico

Articolo 10 – Criteri di aggiudicazione

Articolo 11 – Sedgio di gara e commissione di aggiudicazione

Articolo 12 – Qualificazione

Articolo 13 – Requisiti di partecipazione e loro verifica

TITOLO II - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Articolo 14 – Determina a contrarre o atto equivalente

Capo I - Modalità di individuazione dei soggetti da invitare alle procedure sotto soglia

Articolo 15 – Premessa

Articolo 16 – Manifestazione di interesse

Articolo 17 – Albo fornitori

Capo II - Servizi e forniture di importo inferiore ad euro 140.000 e Lavori di importo inferiore ai € 150.000,00

Articolo 18 – Ambito oggettivo e modalità di affidamento

Articolo 19 – Garanzie

Capo III - Servizi e forniture di importo compreso tra euro 140.000 e la Soglia Comunitaria, nonché lavori di importo compreso tra euro 150.000 ed euro 1.000.000,00.

Articolo 20 – Ambito oggettivo e modalità di affidamento

Articolo 21 – Esecuzione del contratto e perfezionamento del contratto

Articolo 22 – Garanzie

Capo IV - Lavori di importo pari o superiori ad €. 1.000.000,00

Articolo 23 – Ambito oggettivo e modalità di affidamento

Articolo 24 – Perfezionamento del contratto

TITOLO III DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI

Articolo 25 – Valutazione dell'anomalia

Articolo 26 – Disposizioni speciali per i servizi tecnici

Articolo 27 – Lavori di somma urgenza

Articolo 28 – Pubblicità

Articolo 29 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 30 – Verifica della prestazione

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31 – Rinvio

Articolo 32 – Entrata in vigore

Articolo 33- Termine di conclusione della procedura negoziata

PREMESSE

La **VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L.**, è una società responsabilità limitata, a totale capitale pubblico, interamente posseduto da Enti Pubblici Locali, nella definizione portata dall'art. 2 comma I, T.U.E.L.

Qualificano la natura e le caratteristiche della Società, ai fini delle previsioni di cui all'art. 113 comma V, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000:

- a. i principi e le direttive promananti dagli Statuti degli Enti Pubblici Locali o da altri Enti Pubblici, aderenti alla Società;
- b. la mancanza di terzietà tra Enti Pubblici Locali soci e la Società, vista la presenza in capo ai soci medesimi, di un potere di direzione, coordinamento e supervisione;
- c. il controllo esercitato dai singoli Enti relativamente ai servizi affidati, talché la Società non possiede autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione e si configura quindi come una entità distinta solo formalmente dagli Enti affidanti.

La società costituisce modulo organizzativo in house dei servizi pubblici di primaria importanza di competenza degli enti pubblici locali soci.

La società è tenuta all'osservanza delle norme del d.lgs. 36/2023 laddove espleta affidamenti di valore stimato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), pari o superiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 14 del Codice.

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del d.lgs. 36/2023 devono assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.

La Val Cavallina Servizi S.r.l. non potrà limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi.

PARTE I – AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, DISPOSIZIONI COMUNI ED ESCLUSIONI TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

1. FINALITA'

L'affidamento di lavori e le attività di acquisizione di beni e servizi sono effettuate secondo la normativa attualmente in vigore, ovvero

- Codice degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.Lgs. n. 36/2023),

- Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia)
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
- Tutte le disposizioni transitorie vigenti in materia.

2. PROGRAMMAZIONE

1. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.
2. Si applica, in quanto compatibile anche con la natura giuridica della Società, quanto previsto dall'art. 37 del d.lgs. 36/2023.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

L'attività espletata da **VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L.** (in breve denominata anche semplicemente Società), gestore del servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, nonché l'autoproduzione di beni o servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni e, pertanto, la sua attività è regolata dal D.Lgs. n°36 del 31 marzo 2023, in breve denominato anche semplicemente Codice.

Il presente regolamento, ha lo scopo di disciplinare le modalità di appalto, relativamente a lavori, forniture di beni e servizi di importo al di sotto della soglia comunitaria, nel rispetto dei principi generali contenuti nel codice degli appalti pubblici ed in particolare:

1) sono svolte nel rispetto dei principi:

- a) del risultato, che impone, alle stazioni appaltanti e gli enti concedenti, l'obbligo di perseguire i risultati dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- b) di fiducia che comporta la reciproca fiducia, tra funzionari e operatori economici, nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione;
- c) dell'accesso al mercato, che comporta che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti debbano favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto delle regole di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
- d) interpretativo ed applicativo, in forza dei quali le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportati;

- e) di buona fede e tutela dell'affidamento che comporta che nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi di cui alla presente lettera;
- f) di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, in base ai quali la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore disciplinato dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;
- g) di auto-organizzazione amministrativa, in base al quale le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea;
- h) di autonomia contrattuale, in base al quale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni vengono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge;
- i) di conservazione dell'equilibrio contrattuale, in base al quale, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;
- l) di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, in base ai quali i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice;
- m) di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

2) Inoltre, le procedure sotto soglia sono improntate al rispetto dei principi:

- a) di economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) di efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) di trasparenza e pubblicità, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- d) di proporzionalità, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- e) di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- f) di sostenibilità energetica e ambientale, che implica la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- g) di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, che comportano l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

Nel predisporre gli atti delle procedure sotto soglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Le norme contenute nel presente regolamento si applicano agli acquisti sotto soglia di lavori, beni e servizi, individuati nei successivi articoli del presente regolamento, purché rientranti nei limiti di importo fissati al successivo art. 6 del presente regolamento.

4. "RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO" (RUP):

E' il responsabile unico delle fasi del procedimento (programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione), ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs.36/2023. La società, nomina il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali

adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.

Al RUP sono demandati i compiti e le funzioni descritti dall'art. 15 del Codice, dall' Allegato I.2 "Attività del RUP", oltre che dal presente regolamento.

5. FORME DI ACQUISIZIONE ED AFFIDAMENTO

1. Le acquisizioni sotto soglia di lavori, beni e servizi possono essere effettuate ai sensi dell'art. 50 con le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
 - d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;
 - e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.

6. SOGLIE E DIVIETI DI FRAZIONAMENTO

Gli importi delle soglie comunitarie sono così identificati:

- a) euro 5.404.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- b) euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali

indicate nell'allegato I alla direttiva 2014/24/UE; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;

- c) euro 216.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali; questa soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, quando gli appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;
- d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.

Il calcolo del valore stimato degli appalti è sempre da intendersi basato sul totale pagabile, I.V.A. esclusa. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato ed è comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo relativo al contratto.

La scelta del metodo per il calcolo dell'importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificano.

Gli importi del presente articolo non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione dell'impegno economico contrattuale ed extracontrattuale.

Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto (c.d. quinto d'obbligo) ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. 36/2023. In ogni caso, il valore del contratto aumentato del 20% non dovrà superare i limiti di soglia sopra stabiliti.

7. DETERMINAZIONE DEL BASE D'ASTA

La stima dell'importo da porre a base di gara deve avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo scaturenti dalla consultazione dello storico della Società e, in caso di impossibilità, sulla

base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ovvero di indagini di mercato finalizzate all'accertamento della congruità dei prezzi, o tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del M.E.P.A.

8. REVISIONE DEI PREZZI

1. E' ammessa la revisione del prezzo d'appalto sulla base di apposita istruttoria volta a verificare le variazioni percentuali dei singoli prezzi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria potrà essere condotta sulla base degli strumenti orientativi ritenuti più idonei e pertinenti rispetto all'oggetto dell'appalto, tra i quali rientrano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, editi dalla Camera di commercio competente per territorio, indici Istat, nonché accertamenti dei prezzi praticati dai principali produttori e fornitori del settore.

2. La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

9. MERCATO ELETTRONICO

1. L'effettuazione degli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, nonché degli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria di importo inferiore ad €. 1.000.000,00, può essere espletata attraverso il M.E.P.A., tramite confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati ovvero attraverso la consultazione dei cataloghi elettronici a mezzo di trattativa diretta, ordini diretti o richieste di offerta, secondo quanto previsto dalle regole per l'accesso e l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione.

2. Per le acquisizioni, tramite i cataloghi M.E.P.A., di importo inferiore al limite di € 140.000,00, si procede seguendo discrezionalmente tre modalità:

a. Trattativa Diretta: modalità di negoziazione semplificata che consente di negoziare direttamente con un unico operatore economico, può essere avviata da un'offerta a catalogo o da un oggetto generico di fornitura (prodotto) presente nella vetrina della specifica iniziativa merceologica. Non dovendo garantire pluralità di partecipazione, la Trattativa Diretta non ne presenta le tipiche richieste informative (criterio di aggiudicazione, parametri di peso/punteggio, invito dei fornitori, gestione dei chiarimenti, gestione delle Buste di Offerta, fasi di aggiudicazione). Viene indirizzata ad un unico Fornitore, e risponde a due precise fattispecie normative:

- Affidamento Diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) - D. Lgs. n. 36/2023;
- Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico (per importi fino al limite della soglia comunitaria nel caso di Beni e Servizi, per importi fino a 1 milione di € nel caso di Lavori di Manutenzione);

b. Ordini di acquisto diretto (o.d.a.): modalità da adottare per acquistare lavori/beni/servizi esistenti sui cataloghi M.E.P.A. con caratteristiche ed esigenze perfettamente rispondenti alle necessità dell'amministrazione, senza alcun tipo di negoziazione;

c. Acquisto attraverso richiesta di offerta (r.d.o.): modalità da adottare per acquisire lavori/beni/servizi con caratteristiche tecniche e condizioni di fornitura particolari.

3. Per acquisizione di beni e servizi nei cataloghi M.E.P.A. di importo pari o superiore a € 140.000,00 ed inferiori al limite della soglia comunitaria nel caso di Beni e Servizi, si procede attraverso richiesta di offerta (r.d.o.), da inoltrare ad almeno 5 (cinque) operatori presenti sul M.E.P.A., se esistenti in tal numero per acquisizioni di beni e servizi.

4. Per acquisizione di Lavori di Manutenzione ordinaria nei cataloghi M.E.P.A. di importo pari o superiore a € 150.000,00 ed inferiori a € 1.000.000,00, si procede attraverso richiesta di offerta (r.d.o), da richiedere ad almeno 5 (cinque) operatori presenti sul M.E.P.A., se esistenti in tal numero.

5. Per acquisizione di Lavori di Manutenzione ordinaria nei cataloghi M.E.P.A. di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 e fino alla soglia comunitaria, si procede attraverso richiesta di offerta (r.d.o), da richiedere ad almeno 10 (dieci) operatori presenti sul M.E.P.A., se esistenti in tal numero.

6. Nelle ipotesi disciplinate ai comma 3-4-5 del presente articolo nel rispetto delle nuove disposizioni in materia di acquisti sotto soglia, gli operatori economici da invitare, devono essere individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

10. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

- 1) In merito ai criteri di aggiudicazione si applica quanto previsto nell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023. Nelle procedure negoziate **Val Cavallina Servizi S.r.l.** procede all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso.
- 2) Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

- i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1;
 - i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;
 - i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
 - gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;
 - gli affidamenti di appalto integrato;
 - i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.
- 3) Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1.
- 4) I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.
- 5) L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 1, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

ART. 11 – SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE

- Quando il criterio di aggiudicazione per la scelta del contraente è quello del minor prezzo, l'espletamento delle operazioni di gara relative all'apertura e alla valutazione della documentazione amministrativa e della documentazione economica è demandato di norma al Responsabile Unico del Progetto.

- E' facoltà della **Val Cavallina Servizi S.r.l.** individuare, in alternativa al RUP, un apposito Seggio di gara ad hoc.

Nel caso in cui il criterio di aggiudicazione per la scelta del contraente è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa le operazioni di gara sono affidate ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

ART. 12 – QUALIFICAZIONE

Ai sensi degli articoli 62-63 e dell'allegato II.4 del d. lgs. 36/2023, **Val Cavallina Servizi s.r.l.**, per poter procedere autonomamente agli affidamenti di lavori di importo pari o superiore ad € 500.000,00, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a € 140.000,00, dovrà obbligatoriamente conseguire adeguata qualificazione in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo.

ART. 13 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E LORO VERIFICA

1. Gli operatori economici, ai fini della partecipazione alle procedure di appalto, non devono trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 94 del D. Lgs. 36/2023 (Cause di esclusione automatiche) e all'articolo 95 del Codice (Cause di esclusione non automatiche).
2. Gli operatori economici devono possedere, altresì, i requisiti di idoneità professionale, di cui all'articolo 100, comma 3 del D. Lgs. 36/2023; nonché, qualora ritenuti necessari rispetto alla natura, quantità, qualità ed importanza dell'affidamento, gli ulteriori requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale, di cui all'articolo 100, commi 4 e seguenti, del D. Lgs. 36/2023.
3. I requisiti e le capacità economico-finanziarie e tecnico-professionali richieste devono essere attinenti all'oggetto e proporzionati al valore dell'appalto, adeguati in base alla specificità dell'appalto ed alle speciali caratteristiche della prestazione e della struttura in cui deve svolgersi, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di rotazione.
4. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento sotto soglia, gli operatori economici devono produrre una dichiarazione contenente le proprie informazioni relativamente ai dati generali e al possesso dei requisiti richiesti dalla Stazione Appaltante, attraverso la compilazione del Documento di gara unico europeo (DGUE) o analogha dichiarazione.

5. **Val Cavallina Servizi S.r.l.** effettua le verifiche sul possesso dei requisiti tramite richieste inoltrate agli enti certificatori (Ufficio del Casellario giudiziale, Tribunale Sez. Fallimentare/Portale Verifiche PA (Infocamere), Portale DURCONLINE (Inps/Inail), Agenzia delle Entrate, Centri per l'impiego territorialmente competenti, etc). E' in facoltà di Val Cavallina di procedere alla verifica dei requisiti tramite il FVOE.
6. In caso di malfunzionamento del FVOE, è possibile applicare la procedura di cui all'art. 99, co. 3-bis del codice.

Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.

TITOLO II - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Art. 14 – Determina a contrarre o atto equivalente

1. La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della Società; di norma la procedura prende avvio con la RdA – Richiesta di Approvvigionamento.
2. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre ovvero l'atto a essa equivalente (RdA) contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

CAPO I

Modalità di individuazione dei soggetti da invitare alle procedure sotto soglia

Art. 15 – Premessa

La gestione degli affidamenti viene effettuata attraverso l'utilizzo dei seguenti strumenti:

- A) Albo dei fornitori messo a disposizione dalla piattaforma SINTEL per lavori, beni e servizi (compresi gli incarichi di Servizi di Ingegneria ed Architettura);
- B) Avvisi di manifestazione d'interesse pubblicati sul profilo della Società;
- C) Procedure per l'acquisizione di forniture e servizi compresi gli incarichi di Servizi di

Ingegneria ed Architettura, e l'affidamento di lavori pubblici.

La Società, in casi debitamente motivati, si riserva la facoltà di invitare anche l'aggiudicatario uscente, tenuto conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale in termine di esecuzione a regola d'arte e nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, della particolare struttura del mercato e/o alla riscontrata effettiva assenza di alternative.

Art. 16 – Avviso di manifestazione di interesse e principio di rotazione e deroga

L'avviso di manifestazione di interesse costituisce uno strumento per individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata nell'ipotesi in cui l'albo fornitori per categoria merceologica di interesse non conta operatori economici o quando si rende necessario integrare il numero minimo o per ulteriori esigenze legate alla natura dell'affidamento.

L'avviso va pubblicato sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti".

L'avviso viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda, potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine, la durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto.

L'avviso deve indicare:

- il valore dell'affidamento;
- gli elementi essenziali del contratto;
- i requisiti di idoneità professionale;
- i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- i criteri di selezione degli operatori economici;
- le modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante;
- nell'avviso di indagine sul mercato è possibile riservarsi la facoltà di procedere alla selezione dell'affidatario nel rispetto del principio di rotazione di cui all'articolo 49 del Codice dei Contratti, nonché secondo criteri di trasparenza e non discriminazione (applicando ad esempio criteri oggettivi quali la capacità tecnica e professionale e quant'altro).

Si applica il principio di rotazione previsto dalla normativa. **In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto**, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

In ogni caso la rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura e ciò implica, per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati (oppure, nel caso di utilizzo dell'albo dei fornitori: che vengano invitati tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica e soglia di valore oggetto di acquisizione).

Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Del pari non costituiscono limitazioni numeriche la richiesta dell'abilitazione ad uno specifico bando del Mercato elettronico.

È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

DEROGA AL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

1. In via del tutto eccezionale è possibile derogare al principio di rotazione. In tale caso è necessario fornire una specifica motivazione che giustifichi la suddetta deroga.

2. In caso di affidamento diretto al contraente uscente o in caso di reinvito esteso al contraente uscente, è necessario evidenziare nella motivazione, in alternativa, ricorrendone le condizioni:

- a) l'effettiva assenza di alternative ed il grado di soddisfazione maturato dalla stazione appaltante nel precedente appalto (esecuzione a regola d'arte, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);
- b) la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento anche tenendo conto della qualità della prestazione ed il grado di soddisfazione maturato dalla stazione appaltante nel precedente appalto (esecuzione a regola d'arte, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);
- c) particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato.

Conclusa l'indagine di mercato (*oppure* consultato l'albo fornitori) e formalizzati i relativi risultati la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero

proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a cinque per i servizi e le forniture.

Una volta individuati gli operatori economici, sulla base dei criteri individuati dalla stazione appaltante, gli stessi sono invitati a presentare offerta.

Art. 17 – Albo fornitori

L'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura d'appalto viene effettuata tramite l'Albo dei fornitori messo a disposizione dalla piattaforma SINTEL.

Val Cavallina Servizi S.r.l. è tenuta al rispetto del criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. Il principio di rotazione opera con riferimento agli affidamenti.

Qualora il numero degli iscritti all'Albo Fornitori non sia sufficiente a garantire un'effettiva concorrenza, ed ogni volta che, per impreviste e peculiari esigenze che il lavoro, fornitura o servizio lo rendessero opportuno, la Società potrà integrare l'elenco delle ditte da interpellare, anche se non inserite nell'Albo, mediante indagini di mercato, secondo i principi di adeguatezza, trasparenza, e proporzionalità.

Gli operatori economici iscritti all'albo sono tenuti ad informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.

Vengono esclusi dall'albo gli operatori economici che, secondo motivata valutazione:

- hanno commesso grave negligenza;
- siano in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale
- si sono rese responsabili di false dichiarazioni;
- si sono rese responsabili di gravi inadempimenti attestati dal responsabile del procedimento;
- abbiano colposamente presentato offerta in gare i cui bandi e/o capitolati richiedevano requisiti tecnico-economici in realtà non posseduti dal fornitore;
- non posseggano uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione;
- abbiano perduto uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
- non abbiano presentato offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

Capo II

Servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00 e Lavori di importo inferiore ai € 150.000,00

Art. 18 – Ambito oggettivo e modalità di affidamento

L'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto solo dopo la verifica dei requisiti dell'operatore economico, salvo le modalità previste per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000,00.

Negli affidamenti sotto soglia non trova applicazione il termine dilatorio (stand - still).

In caso di malfunzionamento del FVOE, è possibile applicare la procedura di cui all'art. 99, co. 3-bis del codice.

1. **Gli affidamenti diretti** consentono l'assegnazione del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice.
2. È possibile assegnare un appalto mediante affidamento diretto per un valore sino ad € 139.999, per i servizi e le forniture e 149.999 per i lavori, al netto dell'IVA.
3. Gli affidamenti diretti vanno effettuati, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
4. Nel caso di affidamento diretto è possibile procedere tramite la sola determina di affidamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.
5. Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, è consentito derogare all'applicazione delle disposizioni in merito alla rotazione.
6. Non trova applicazione l'istituto giuridico dell'anomalia dell'offerta negli affidamenti diretti;
7. Gli operatori economici per i quali vengono disposti affidamenti diretti sono assoggettati alle seguenti modalità di controllo:
 - a) per appalti di valore inferiore ad € 40.000, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla

sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di 3 mesi (indicare un periodo di tempo da 1 a max 12 mesi), decorrenti dall'adozione del provvedimento;

b) per gli appalti di valore pari ad € 40.000, sino a, rispettivamente, € 139.999 per i servizi e forniture e 149.999 per gli appalti di lavori, la **Val Cavallina Servizi S.r.l.** procederà ad effettuare tutti i controlli previsti dal D.Lgs. 36/2023.

Per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 5.000,00 l'autocertificazione dei requisiti può essere resa mediante autocertificazione tradizionale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, invece che mediante DGUE.

L'affidamento diretto a favore di un operatore economico deve essere opportunamente motivato.

Nella deliberazione di affidamento va dato conto:

- del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti oltre che delle esperienze pregresse idonee all'esecuzione del contratto;
- della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
- di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
- della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
- del rispetto del principio di rotazione.

La congruità del prezzo di affidamento può essere dimostrata alternativamente:

- mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
- mediante comparazione dei listini di mercato;
- mediante il confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
- mediante l'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.

Art. 19 – Garanzie

Negli affidamenti diretti **Val Cavallina Servizi S.r.l.** non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106.

La garanzia definitiva è costituita con le modalità di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

Capo III

Servizi e forniture di importo compreso tra euro 140.000 e la Soglia Comunitaria, nonché lavori di importo compreso tra euro 150.000 ed euro 1.000.000.

Art. 20 – Ambito oggettivo e modalità di affidamento

Gli appalti per servizi e forniture di importo compreso tra € 140.000,00 e la Soglia Comunitaria,

nonché lavori di importo compreso tra € 150.000,00 ed €. 1.000.000,00 sono affidati, di norma, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici per i servizi, le forniture e i lavori individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

1) Qualora l'oggetto e le caratteristiche dei servizi, forniture e lavori da affidare richiedano un confronto concorrenziale più ampio, è possibile, su determinazione del Responsabile Unico del Procedimento, procedere all'affidamento attraverso una procedura negoziata con un numero maggiore di soggetti invitati, sempre da individuare sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, o mediante una procedura ad evidenza pubblica.

2) Le imprese saranno simultaneamente invitate a presentare offerta mediante lettera d'invito, di norma inviata a mezzo di pec; le lettere d'invito indicheranno un termine perentorio per la presentazione dell'offerta, nonché le modalità di presentazione della stessa.

La lettera d'invito dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

- a) luogo di esecuzione e oggetto dell'appalto;
- b) descrizione dei lavori/caratteristiche tecniche delle prestazioni o del bene;
- c) importo previsto a base d'asta, al netto IVA, con indicazione degli eventuali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, i termini e le modalità di pagamento;
- d) garanzie richieste;
- e) termine di presentazione delle offerte (almeno quindici giorni dall'invio dell'invito);
- f) periodo di giorni di validità delle offerte stesse;
- g) termine per l'esecuzione del lavoro/della prestazione o fornitura del bene;
- h) criterio di aggiudicazione prescelto ed elementi di valutazione (nel caso in cui sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
- i) previsione e misura delle eventuali penali;
- l) obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- m) Requisiti soggettivi, di partecipazione e di esecuzione, richiesti all'operatore economico e indicazione della documentazione richiesta da prodursi per il tramite del DGUE;
- n) modalità di svolgimento della gara.

4) Nei casi in cui sia necessario, per le caratteristiche dei lavori, delle prestazioni o dei prodotti, è predisposto un capitolato tecnico da allegare alla documentazione di gara.

5) Nella determinazione dell'importo a base di gara il RUP si avvale dei dati consuntivi di precedenti lavori, servizi o forniture, delle rilevazioni dei prezzi di mercato, nonché di eventuali tariffari di riferimento.

6) Le offerte degli operatori economici devono pervenire in mediante piattaforma, secondo le modalità stabilite nella lettera di invito, che ne garantiscano la segretezza.

7) Le buste virtuali sono aperte dal RUP e da almeno un suo collaboratore, che procede alla redazione del verbale. Nei soli casi in cui si procederà all'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa si renderà necessaria la nomina di una commissione giudicatrice ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall' articolo 51 del D. Lgs. 36/2023.

8) Al termine della valutazione delle offerte la **Val Cavallina Servizi S.r.l.** predisponde la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. **Val Cavallina Servizi S.r.l.** dispone l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall'articolo 18.

La determina di affidamento deve contenere almeno i seguenti elementi:

➤ La specifica attestazione del rispetto delle condizioni di applicabilità e delle norme richiamate nel presente regolamento, nonché eventualmente la puntuale motivazione di eventuali deroghe;

➤ Le condizioni di esecuzione del lavoro/fornitura o servizio, il relativo prezzo, le modalità di pagamento, l'indicazione di eventuale documentazione da presentare, l'indicazione dell'importo delle penali in caso di inadempienza, la previsione in ordine alla facoltà di Val Cavallina Servizi srl, in caso di inadempienza, di provvedere anche direttamente alla esecuzione di tutto o in parte il lavoro/fornitura o servizio a spese del soggetto affidatario (salvo comunque l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno e salvo il potere di risoluzione del contratto), l'obbligo per l'operatore economico di uniformarsi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

➤ L'attestazione che sui prezzi di affidamento è stato formulato giudizio di congruità da parte del RUP

Art. 21 – Esecuzione del contratto e Perfezionamento del contratto

Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

Una volta individuato il fornitore, l'affidamento della fornitura, servizio o lavoro dovrà sempre essere preceduto dall'emissione di un ordine di acquisto preventivo ed eventualmente, ogni qualvolta sia necessario o ritenuto opportuno, dalla formalizzazione di un contratto di appalto.

A seguito dell'aggiudicazione, della verifica dei requisiti oggetto di autocertificazione e dell'eventuale verifica preliminare in ottemperanza alla vigente normativa (antimafia, DURC, cauzione definitiva, etc.) e previo rilascio da parte dell'aggiudicatario della documentazione richiesta, della cauzione definitiva e delle polizze assicurative, se richieste, e, in caso di appalto di lavori del Piano di sicurezza come regolato dal D.Lgs. 81/2008, si procede alla formalizzazione dell'ordine / contratto.

La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Il contratto è sottoscritto dal Legale Rappresentante o dal Direttore Generale o dal Direttore Tecnico, nel limite delle deleghe ricevute.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

Il Contratto, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i., dovrà riportare i seguenti dati:

- il codice CIG (codice identificativo gara)
- il codice CUP (codice unico di progetto) se previsto
- clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 3 della succitata legge.

La consegna dei lavori e/o delle forniture e/o dei servizi può essere effettuata dalla competente Direzione Lavori e/o Responsabile del procedimento/Direttore dell'esecuzione del contratto solo a seguito dell'intervenuta formalizzazione dell'affidamento, salvi i casi in cui è consentito procedere alla consegna dei lavori e/o forniture e/o servizi in via d'urgenza ai sensi delle vigenti norme e

comunque nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza.

Restano salve le procedure previste in materia di adempimenti nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche ANAC) e dell'Osservatorio Regionale, ove previste.

In caso di malfunzionamento del FVOE, è possibile applicare la procedura di cui all'art. 99, co. 3-bis del codice.

Sono soggetti a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate i contratti stipulati in forma pubblica ovvero, in caso d'uso, le scritture private.

Art. 22 – Garanzie

Nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee, **Val Cavallina Servizi S.r.l.** non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.

La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106.

In casi debitamente motivati è facoltà della Val Cavallina Servizi S.r.l. non richiedere la garanzia definitiva. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

In particolare, la garanzia definitiva può non essere richiesta per appalti ad esecuzione immediata nonché per appalti di valore inferiore ad € 5.000,00 e infine, per appalti affidati ad operatore economico particolarmente referenziato.

La garanzia definitiva è costituita con le modalità di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

Val Cavallina Servizi S.r.l. si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore una polizza assicurativa da stipulare a copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dell'appalto e che dovrà avere un massimale adeguato al rischio effettivo. La polizza dovrà anche coprire gli eventuali danni a terzi, compresi i dipendenti della Società o persone da quest'ultima incaricate per specifiche attività nell'ambito del contratto. La polizza deve essere valida fino al termine di esecuzione del contratto ovvero fino alla scadenza del periodo di manutenzione; per i lavori, la copertura assicurativa

decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato

Capo IV

Lavori di importo pari o superiori ad € 1.000.000,00

Articolo 23 - Ambito oggettivo e modalità di affidamento

L'affidamento di lavori di importo pari o superiore a euro 1.000.000,00 avviene secondo il seguente regime proprio della Società Appaltante:

- se il valore dell'appalto è superiore a 1 milione di euro ed inferiore a alle soglie comunitarie, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ad evidenza l'Unità Organizzativa Approvvigionamenti procederà all'espletamento di una procedura negoziata telematica, nel rispetto dei principi dettati dal Codice a tutela della concorrenza; dovranno essere contattate almeno 10 imprese idonee, qualora sussistano in tal numero soggetti idonei, individuate tramite albo fornitori o sulla base di ricerche di mercato.

Deroghe al numero minimo di operatori da invitare

Qualora si verificano inderogabili ed urgenti necessità atte a provocare danni a persone o a cose, ovvero gravi disservizi che richiedano interventi tempestivi, e qualora si verificano casi di emergenza che possano compromettere la funzionalità degli impianti con danni economici conseguenti e/o agli utenti, potranno essere interpellati un numero di operatori economici inferiore a quello previsto ovvero si potrà procedere alla negoziazione con un unico soggetto, previa formale autorizzazione del Direttore Generale o del Vice Direttore Generale, finalizzata alla successiva rendicontazione con cadenza mensile al Direttore Generale.

Art. 24 – Perfezionamento del contratto

Una volta individuato il fornitore, l'affidamento della fornitura, servizio o lavoro dovrà sempre essere preceduto dall'emissione di un ordine di acquisto preventivo ed eventualmente, ogni qualvolta sia necessario o ritenuto opportuno, dalla formalizzazione di un contratto di appalto.

A seguito dell'aggiudicazione, della verifica dei requisiti oggetto di autocertificazione e dell'eventuale verifica preliminare in ottemperanza alla vigente normativa (antimafia, DURC, cauzione definitiva, etc.) e previo rilascio da parte dell'aggiudicatario della documentazione richiesta, della cauzione definitiva e delle polizze assicurative, se richieste, e, in caso di appalto di lavori del Piano di sicurezza come regolato dal D.Lgs. 81/2008, si procede alla formalizzazione dell'ordine / contratto.

La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Il contratto è sottoscritto dal Legale Rappresentante o dal Direttore Generale o dal Direttore Tecnico, nel limite delle deleghe ricevute.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

Il Contratto, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i., dovrà riportare i seguenti dati:

- il codice CIG (codice identificativo gara)
- il codice CUP (codice unico di progetto) se previsto
- clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 3 della succitata legge.

La consegna dei lavori e/o delle forniture e/o dei servizi può essere effettuata dalla competente Direzione Lavori e/o Responsabile del procedimento/Direttore dell'esecuzione del contratto solo a seguito dell'intervenuta formalizzazione dell'affidamento, salvi i casi in cui è consentito procedere alla consegna dei lavori e/o forniture e/o servizi in via d'urgenza ai sensi delle vigenti norme e comunque nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza.

Restano salve le procedure previste in materia di adempimenti nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche ANAC) e dell'Osservatorio Regionale, ove previste.

In caso di malfunzionamento del FVOE, è possibile applicare la procedura di cui all'art. 99, co. 3-bis del codice.

Sono soggetti a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate i contratti stipulati in forma pubblica ovvero, in caso d'uso, le scritture private.

TITOLO III DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI

Art. 25 – Valutazione dell'anomalia

- Nel caso di aggiudicazione di procedure negoziate, con il criterio del prezzo più basso, che non presentano un interesse transfrontaliero certo, è necessario prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte

ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso è possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

- Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, è necessario indicare negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero selezionandolo in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.
- L'esclusione automatica di cui al comma 1, primo periodo, riguarda solo gli appalti di lavori e servizi e non anche quelli di forniture.

Art. 26 – Disposizioni speciali per servizi tecnici

1. Per servizi tecnici si intendono:

- I servizi di architettura e ingegneria limitatamente alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori;
- Le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'art. 42 del D. Lgs. 36/2023;
- Ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa.

2. L'acquisizione dei servizi tecnici di valore inferiore a € 140.000,00 potrà essere effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del codice, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

3. Per gli importi pari o superiori a € 140.000,00 ed inferiori alla soglia comunitaria si procederà mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

4. Per gli importi pari o superiori a € 215.000,00 si procederà mediante procedura aperta o ristretta.

Art. 27 – Lavori di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio il soggetto, fra il RUP e il tecnico all'uopo incaricato, che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 500.000,00 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal RUP o dal tecnico.

3. Il RUP o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi, unitamente al verbale di somma urgenza, e valuta in questa fase l'approvazione e l'assunzione dell'impegno di spesa.
4. Qualora i lavori di cui al punto 1 non conseguano l'approvazione, il RUP procede all'immediata sospensione dei lavori ed alla liquidazione delle sole spese relative alla parte già eseguita.
5. Si applica quanto previsto all'art. 140 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 28 – Pubblicità

1. Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trova applicazione l'art. 28 del codice che stabilisce che per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.
2. Per le procedure negoziate, nell'ottica di assicurare una maggiore trasparenza in merito alla volontà di attivare le suddette procedure di affidamento ed un'effettiva concorrenza fra gli operatori economici, è necessaria la pubblicazione di un avviso di avvio della procedura di consultazione. La pubblicazione va effettuata in conformità al successivo comma 4.
3. Per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento/aggiudicazione. Nelle procedure negoziate l'avviso deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati. Negli affidamenti diretti la pubblicazione della determina di affidamento tiene luogo all'avviso, così come previsto nel parere del MIT n. 746 del 30 settembre 2020.
4. Tutte le pubblicazioni vanno effettuate sul profilo committente, "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi e contratti" e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Art. 29 – Tracciabilità dei flussi finanziari

I contratti, in qualsiasi forma adottati, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.136/2010 e s.m.i., devono riportare:

- L'impegno dell'affidatario a comunicare gli estremi del conto corrente bancario o postale appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale la Val Cavallina Servizi srl deve effettuare i pagamenti;

- L'assunzione da parte dell'affidatario di tutti gli obblighi di cui alla sopracitata legge nell'esecuzione del contratto stesso, pena la nullità assoluta, nonché la previsione di risoluzione nel caso in cui le transazioni effettuate vengano svolte senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale, o di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- L'assunzione da parte dell'affidatario di prevedere tali obblighi nei confronti di subappaltatori e dei subcontraenti facenti parte della filiera delle imprese;

Art. 30 – Verifica della prestazione

- 1) I contratti sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.
- 2) Al collaudo dei lavori si applicano le disposizioni previste nell'art. 116 del D. Lgs. 36/2023 compatibilmente alla natura e agli importi di volta in volta affidati.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 – Rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applica il D. Lgs. 36/2023 e la normativa vigente di settore.
2. Successive modificazioni o integrazioni alla normativa vigente in materia di contratti pubblici, alle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, prevarranno, in quanto applicabili, rispetto alle disposizioni del presente Regolamento, che si intenderanno di diritto abrogate.

Art. 32 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione della deliberazione aziendale di approvazione, abrogando i precedenti regolamenti in materia.

Art. 33 – Termine di conclusione della procedura negoziata

1. La procedura negoziata sotto soglia deve concludersi entro:
 - 4 mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - 3 mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.
2. I termini decorrono dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
3. Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.
4. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.